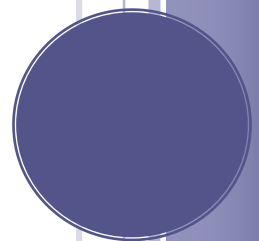


STUDIO LEGALE TRIBUTARIO
LEO

**INVITO A COMPARIRE:
ART. 5 *TER* D.LGS. N. 218/97
QUALE NORMA DI
GARANZIA.**

di Leonardo Leo



SOMMARIO

1. Premessa	PAG. 2
2. L'art 5 ter quale norma di garanzia	PAG. 2

1. Premessa.

Dal 1° luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate, prima di emanare un avviso di accertamento, ha l'obbligo di invitare il contribuente (salvo ipotesi tassativamente previste), al fine di attivare l'accertamento con adesione.

Tale obbligo è espressamente sancito dall'art. 5 *ter* del D.lgs. n. 218/1997, introdotto dal D.l. n. 34/2019 (c.d. Decreto "Crescita").

Premesso ciò, si pone ora l'attenzione su una delle tante questioni che si pongono a seguito della lettura della norma in commento.

La questione riguarda la natura, quale norma di garanzia per il contribuente, dell'art 5 *ter*.

2. L'art 5 *ter* quale norma di garanzia.

La prima questione (art 5 *ter* quale norma di garanzia), risponde alle domande: il contribuente è obbligato ad aderire all'invito e quindi a presentarsi in ufficio? e in caso di presentazione deve produrre tutti i documenti ed esperire tutte le sue difese pena la preclusione a produrle in CTP?

Ebbene, a tal riguardo si evidenzia che la norma in parola è posta a tutela del diritto del contribuente e non impone un obbligo di partecipazione o un obbligo di partecipazione attiva.

Il contribuente potrà, pertanto, in CTP esperire ogni difesa e produrre la documentazione anche non prodotta dinanzi l'AE.

Non scatta, dunque, la preclusione di cui agli artt. 32, comma 4, DPR 600/73 e 51 e 52 DPR 633/1972.

Resta inteso che, in caso di inerzia, l'AE potrà emanare l'avviso di accertamento sulla base della documentazione in suo possesso.

Diverso però è il caso in cui l'invito a comparire sia stato preceduto da un invito ai sensi dell'art 32 DPR 600/73 e il contribuente sia rimasto inerte.

In questo caso, se rimane inerte anche rispetto al successivo invito a comparire di cui all'art 5 *ter*, c'è il rischio che gli venga preclusa la possibilità di produrre in contenzioso la documentazione non prodotta in fase di verifica.

Lecce, 13.01.2021

Studio Legale Tributario Leo

Avv. Leonardo Leo

Avv. Tributarista in Lecce

Patrocinante in Cassazione

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO LEO

www.studiotributarioleo.it - info@studiotributarioleo.it